

ALLEGATO 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

Bando misura 226
Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi

Marzo 2010

Indice

1. Denominazione e codice della misura
2. Definizioni
3. Descrizione e obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di investimenti ammissibili
- a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità
- I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi
 - I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio
 - I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB)
 - I.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi
 - I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi
 - I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento
 - I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento
 - I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB
 - I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata
 - I.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata
- II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali
- III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
 - III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante
 - III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione
 - III.3 Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore

III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali

III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità Forestale

III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

- I Incendi boschivi
- II Dissesto idrogeologico
 - II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati
 - II.2 Interventi di ripristino di sezioni
 - II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture
 - II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto Idrogeologico
- 5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 6 Tipologia di spesa ammissibili
 - 6.1 Ulteriori specifiche
 - 6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni
- 7 Localizzazione dell'investimento
- 8 Dimensione dell'intervento
- 9 Settori di produzione interessati
- 10 Condizioni di accesso relative ai richiedenti
 - 10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità
- 11. Impegni specifici collegati alla misura
 - 11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento
 - 11.2 Obblighi successivi al pagamento
 - 11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post
 - 11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio
- 12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali
- 13 Priorità per la selezione delle domande
 - 13.1 - Valutazione delle priorità
 - 13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR
 - 13.3 - Priorità soggetti privati
 - 13.4 - Priorità soggetti pubblici
- 14 La domanda di aiuto
 - 14.1 --Termini di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.2 – Modalità di presentazione della domanda di aiuto
 - 14.3.– Inserimento Piano previsionale
 - 14.4 - Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto
 - 14.5- Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale
 - 14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

- 14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente
- 15 Assegnazione dei contributi
- 15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare
- 15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto
- 15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi
- 16 Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata
- 17 Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)
- 18 Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

Allegati

Allegato A): DGR 458/07 Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

Allegato B): Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità

Allegato C): Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB

Allegato D): Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi

Allegato E): Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico

Allegato F): Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

1. Denominazione e codice della misura

Denominazione: Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

Codice misura: 226

2. Definizioni

Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

- **Anticipo:** erogazione di una somma di denaro a favore del beneficiario effettuata senza rendicontazione, dopo l'inizio degli investimenti e prima della conclusione degli stessi.
- **ARTEA:** Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (Organismo pagatore - www.artea.toscana.it).
- **Area assimilata a bosco:** superfici così come definite al comma 4 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Area forestale/Area di interesse forestale:** superfici così come definite al comma 9 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i.
- **Atto di assegnazione:** atto dell'Ente competente con il quale si conclude la fase istruttoria delle domande di aiuto ammesse a finanziamento.
- **Autorità di gestione:** Regione Toscana – Direzione Generale dello Sviluppo Economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale, (www.regione.toscana.it/agricoltura/svilupporurale).
- **Beneficiario:** soggetto pubblico o privato, possessore/conduuttore di terreni o strutture forestali, ente pubblico, responsabile dell'esecuzione delle operazioni e destinatario del sostegno.
- **Boschi:** superfici così come definite dai commi 1 e 3 dell'articolo 3 della L.r. 39/00 e s.m.i. e con le esclusioni di cui al comma 5 dello stesso articolo.
- **Contributo in conto capitale:** Somma erogata al beneficiario, che rappresenta una quota parte del capitale complessivo impiegato per la realizzazione di investimenti.
- **DAR:** Documento attuativo Regionale del Piano di Sviluppo rurale della Regione Toscana 2007/2013, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i.
- **Data ricezione domanda:** vedi successivo paragrafo 14.4 – *Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto.*
- **Domanda di pagamento a saldo:** domanda da presentare tramite DUA entro i termini stabiliti dall'Ente nell'atto di concessione, con la quale il beneficiario chiede l'erogazione del pagamento del contributo già assegnato a seguito della realizzazione degli investimenti ammessi.
- **DUA:** Dichiarazione Unica Aziendale, strumento per l'accesso ai contributi del PSR della Regione Toscana 2007/2013, disciplinata all'art. 11 della l.r. n. 45/07.
- **DURC:** Documento Unico per la Regolarità Contributiva, ai sensi dell'art1, comma 553 della L. 226/05.
- **Ente competente:** Provincia, Comunità Montana o Unione di Comuni competente sul territorio di riferimento dell'UTE/UPS per la gestione delle domande così come disposto dal DAR.
- **Fascicolo aziendale:** insieme della documentazione giuridica probante le informazioni relative alla consistenza aziendale ai fini dell'erogazione degli aiuti in agricoltura. Le aziende agricole (citare anche: IMPRESE/CONDUTTORI/Possessori/ENTI PUBBLICI) che intendono avviare dei procedimenti in materia di agricoltura o di sviluppo rurale sono tenute a costituire un fascicolo aziendale presso un CAA o Artea.

- **Fine lavori/investimenti:** vedi Ultimazione lavori/investimenti.
- **Giustificativi di pagamento:** Documenti che accompagnano le fatture o altri documenti aventi forza probante equivalente e che dimostrano l'avvenuto pagamento delle/degli stesse/stessi.
- **Inizio lavori/investimenti:** data a partire dalla quale vengono riconosciute le spese ammissibili.
- **IAP:** Imprenditore Agricolo Professionale ai sensi del D.lgs n. 99/2004 e della L.R. n. 45/2007 e relativo regolamento d'attuazione.
- **Legge forestale della Toscana:** L.R. 39/00 e s.m.i.
- **Minimale:** importo minimo del contributo concedibile (in sede di atto di assegnazione).
- **Massimale :** importo massimo del contributo concedibile.
- **Organismo pagatore:** soggetto responsabile dei pagamenti (ARTEA).
- **Proroga:** nuova scadenza assegnata dall'Ente competente, su istanza del beneficiario, per la conclusione del progetto/intervento/investimento.
- **Recupero:** quota parte o totale del contributo indebitamente percepito che viene recuperato a seguito di una procedura di revoca dell'atto di assegnazione.
- **Regolamento Forestale della Toscana:** DPGR. n. 48/R del 08/08/2003 e s.m.i.
- **Revoca:** Atto emesso dall'Ente competente a seguito del quale il beneficiario decade, in tutto o in parte, dai benefici ammessi con atto di assegnazione oppure con l'accertamento finale, sia in seguito ad una rinuncia che a seguito di un atto di iniziativa dell'Ente.
- **Richiedente:** soggetto pubblico o privato, possessore/conduuttore di terreni o strutture forestali, ente pubblico, che ha i requisiti per presentare domanda di aiuto. A seguito di eventuale atto di assegnazione potrà diventare beneficiario.
- **Rinuncia:** atto volontario del beneficiario tramite il quale rinuncia ad un investimento ammissibile/ammesso a contributo.
- **Superficie forestale:** vedi la definizione di boschi.
- **UTE:** Unità Tecnica Economica dotata di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture si servizio aziendali, così come classificata dal sistema informativo di ARTEA.
- **UPS:** unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ), le unità produttive integratrici di reddito (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo), le unità di trasformazione dei prodotti (UTP), le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS), le unità tecnico forestali (UTF), le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

3. Descrizione e obiettivi della misura

Con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha riflessi positivi anche sulla protezione dell'ambiente e sull'attenuazione del cambiamento climatico.

L'esecuzione di interventi collegati a questi obiettivi non ha una ricaduta economica diretta su chi li esegue ma, esaltando la funzione protettiva ed ecologica del bosco, hanno un elevato valore per l'intera collettività.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (in quanto la misura contribuisce a proteggere i boschi e a ricostituire le

foreste danneggiate e, contrastando lo sviluppo di incendi, riduce le liberazione di CO2 dovuta al fuoco e mantiene efficienti gli ecosistemi forestali).

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura può servire a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico-forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Contrastare i fenomeni di distruzione del patrimonio forestale bosco e Favorire la diminuzione della produzione di CO2 attraverso:

- la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- la prevenzione e il controllo delle altre cause di distruzione dei boschi (fitopatie ed altre cause di natura abiotica);
- il monitoraggio delle principali avversità;

b) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO2 e Il recupero dei boschi danneggiati da incendi e altre cause attraverso:

- l'esecuzione di interventi colturali finalizzati al miglioramento della stabilità del bosco o ricostituzione dei popolamenti danneggiati da cause naturali e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
- una gestione degli interventi che favorisca le specie autoctone e la costituzione di soprassuoli misti;

c) Contrastare i fenomeni l'erosione del suolo nelle aree montane attraverso:

- la diffusione di interventi per la protezione del suolo;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico forestali
- la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione straordinaria delle sistemazione idraulico forestali esistenti
- l'esecuzione di interventi colturali di alleggerimento di versanti boscati in zone ad alto rischio idrogeologico
- la ricostituzione dei boschi danneggiati e realizzazione opere di consolidamento.

Con questa azione si vuole incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, di difesa attiva o passiva contro gli incendi boschivi e le calamità naturali o per la pubblica incolumità, e l'esecuzione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito ad incendi boschivi o disastri naturali.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: Imprenditori agricoli e forestali e altre persone fisiche o giuridiche di diritto privato, Imprese forestali, Cooperative agro-forestali, Consorzi, Comuni e loro associazioni, Enti gestori dei parchi, Aziende regionali, altri Enti regionali; Consorzi di bonifica. Possono presentare domanda anche le Province, Comunità Montane, Unione dei Comuni limitatamente agli interventi eseguiti per competenza di legge sui territori per i quali non svolgono l'istruttoria delle domande ai sensi del presente bando .

Per Enti gestori dei parchi si intendono i soggetti giuridicamente costituiti, con legge nazionale o regionale, per la gestione di un parco nazionale o regionale.

Per gli interventi effettuati in aree considerate pubbliche o demaniali (ad es. acque pubbliche, demanio idrico, ecc.) fatto salvo i casi di cessione a terzi effettuate secondo la normativa vigente, la domanda di intervento può essere presentata solo dagli Enti pubblici competenti ai sensi di legge alla gestione del bene e all'esecuzione degli interventi.

Tutti i soggetti di cui sopra devono:

- possedere il fascicolo aziendale, costituito ai sensi del DPR 503/99, ed essere iscritti all'anagrafe regionale sul sistema informativo Artea da cui risultino almeno gli elementi previsti dal successivo paragrafo 14.5 "Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale";
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 5.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni", i beni interessati dagli interventi.

5. Tipologia di investimenti ammissibili

Ai fini del presente bando, sono finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) al presente bando.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto in:
 - a) popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B) al presente bando;
 - b) popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B al presente Bando). Tra gli obiettivi degli interventi deve esserci l'eliminazione, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, delle conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e lo sviluppo delle latifoglie autoctone;
- creazione, anche tramite reimpianto, di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, al fine di interromperne la continuità e diversificare la flora presente;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:

- taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B al presente bando), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
- eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innesco e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione e in particolare:

- decespugliamento,
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche la recinzione generalizzata dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti alle principali fitopatologie.

1.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e telecomunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

1.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendi boschivi sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso dovrà essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità dovrà essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 2000 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- punto di presa per i mezzi terrestri.
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

Per i mezzi terrestri dovrà essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che dovrà essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa dovrà consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Nella scelta della localizzazione degli invasi, compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua, devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano una estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB.
- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico deve essere esclusivamente e permanentemente utilizzata per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile, in deroga al punto precedente e nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico o un Consorzio di bonifica, la realizzazione di nuovi invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

In ogni caso, il richiedente non potrà richiedere nel periodo di impegno nessun rimborso per eventuali danni provocati dal prelievo di acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi.

I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico dovrà essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendi boschivi.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta che siano idonei all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 5000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano una estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- recupero o sostituzione dell'impermeabilizzazione del fondo e delle sponde;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio di elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- segnaletica e strumenti atti a impedire o a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza degli invasi. (esempi: cartellonistica, recinzioni, strutture idonee a garantire la risalita in caso di cadute accidentali di persone o animali nei punti di approvvigionamento).

ANNOTAZIONI

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

L'acqua raccolta nei punti di approvvigionamento idrico deve essere esclusivamente e

permanentemente utilizzati per il servizio antincendi boschivi, salvo l'eventuale utilizzo di quella in esubero (deflusso dal troppo pieno).

È possibile, in deroga al punto precedente e nel caso in cui il richiedente sia un soggetto di diritto pubblico o un Consorzio di bonifica, l'adeguamento funzionale di nuovi invasi a duplice funzione per le finalità di prevenzione di cui alla presente misura (prevenzione antincendio e prevenzione dissesto idrogeologico) purchè:

- abbiano un posizionamento idoneo allo svolgimento di entrambe le funzioni;
- sia garantito nel periodo di operatività per il maggior rischio incendi (15 giugno – 15 settembre) un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri;
- al progetto sia allegato un Piano di gestione delle acque che illustri, per tutta la durata dell'impegno di cui al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento" le modalità di utilizzo dell'invaso e di riempimento o svuotamento dello stesso nel corso dell'anno.

In ogni caso, il richiedente non potrà richiedere nel periodo di impegno nessun rimborso per eventuali danni provocati dal prelievo di acqua utilizzata per lo spegnimento degli incendi.

I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di cui al presente punto possono essere realizzati esclusivamente da Enti pubblici facenti

parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) nonché da Associazioni di volontariato facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

1.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di cui al presente punto possono essere realizzati esclusivamente da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) nonché da Associazioni di volontariato facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB.

Nel caso di realizzazione di strutture ex-novo o di adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*" che descriva le caratteristiche degli interventi per i quali si chiede il finanziamento e il rapporto con le esigenze dell'attività AIB.

In appendice alla relazione dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di

manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "strade o piste forestali", intese come strade o piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i sentieri o le mulattiere di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB. Per "altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB" devono intendersi le strade a fondo naturale che rivestano un ruolo importante ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi e per le quali ricorrono gli elementi di seguito indicati:
 - sono collocate nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
 - il richiedente è un Ente pubblico o un consorzio di gestione delle strade vicinali di uso pubblico;
 - il richiedente (Ente o Consorzio) si impegna alla manutenzione durante il periodo di impegno senza gravare sui fondi regionali per l'AIB;
 - abbiano un'effettiva utilità ai fini della prevenzione e dello spegnimento degli incendi, attestata dall'Ente competente in materia di incendi boschivi (Provincia, Comunità Montana; Unione dei Comuni);
 - oppure, in alternativa al punto precedente, rappresentino l'unico collegamento della **viabilità di servizio AIB** alla viabilità pubblica principale, attestata dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendi boschivi, intesa come quella di esclusiva competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:
 - Torrette e punti fissi di avvistamento;
 - Impianti di videocontrollo;
 - Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
 - Impianti della rete radio regionale;
 - Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di

controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono compresi anche l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

ANNOTAZIONI

In deroga a quanto sopra previsto, gli interventi di realizzazione e adeguamento di strade o piste forestali, sentieri e altra viabilità ad uso pubblico di interesse AIB potranno essere eseguiti anche nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i., solo se ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- siano realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali);
- il progetto sia stato preventivamente autorizzato dall'Ufficio della Giunta Regionale della Toscana competente in materia di incendi boschivi.

Nel caso di realizzazione ex-novo o di adeguamento funzionale di **viabilità di servizio** alle opere antincendi boschivi non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini del presente bando si intendono per :

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con minore densità di vegetazione;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata a minore densità rispetto alle aree boscate adiacenti.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;

- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- asportazione della vegetazione arbustiva;
- asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
- asportazione o diradamento delle altre conifere;
- asportazione, diradamento, conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

b) Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella realizzazione sia dei viali che delle fasce parafuoco dovrà essere sempre effettuato l'allontanamento e/o l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai

fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

I viali e le fasce parafuoco possono essere realizzati solo se collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A)

In deroga a quanto sopra previsto, i viali e le fasce parafuoco possono essere collocati nel territorio di comuni classificati a medio rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi esclusivamente se realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali).

Nel caso di realizzazione ex-novo di viali parafuoco realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dal progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "*Richiesta del completamento della domanda di aiuto*".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

I.2.7) *Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini;
- l'acquisto e messa in opera di segnaletica e strumenti atti a regolare l'accesso sulla base delle disposizioni di legge, e a garantire la messa in sicurezza dei tracciati interessati dai lavori.

Sia nella realizzazione che nella manutenzione dei viali parafuoco dovrà essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'aree a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la

larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella manutenzione di viali e fasce parafuoco dovrà essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

Nel caso di adeguamento funzionale di viali parafuoco non inseriti nel Censimento regionale delle opere AIB e realizzati da Enti pubblici facenti parte dell'Organizzazione Regionale AIB, l'intervento è finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, dalla relazione descrittiva a firma del richiedente di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto"

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso Allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici (con esclusione dei prodotti chimici di sintesi), ivi compreso l'utilizzo di organismi antagonisti, in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;
- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni;
- altri metodi di lotta biologica.

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'Allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno 51% dalle specie di cui all'Allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;
- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

ANNOTAZIONI

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da una relazione descrittiva a firma del richiedente, di cui al successivo paragrafo

15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni. Non sono ammissibili gli interventi in alveo e/o lungo le sponde di corsi d'acqua interessati da opere classificate di I o II categoria ai sensi della normativa vigente e lungo i canali di origine artificiale.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) al presente bando.

III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

Sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette, o altre opere similari;
- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati a:

- controllo dell'erosione in alveo e stabilizzazione delle sponde (briglie, briglie selettive, pennelli, gabbionate, scogliere);
- controllo dei deflussi e laminazione delle onde di piena (briglie a bocca tarata; piccoli sbarramenti in alveo, di cubatura massima invasata inferiore a 5000 mc).

III.3 Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e trattamento del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), anche se di uso pubblico, al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

Sono ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarica con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi posti potenzialmente instabili, finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti dovranno essere allegati al progetto (definitivo o esecutivo).

Possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

ANNOTAZIONI (punti da III.1 a III. 6)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo, di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:**I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) al presente bando, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi possono essere eseguiti esclusivamente dagli Enti pubblici titolari delle competenze in materia di AIB ai sensi della L.R. 39/00 s.m.i. (Comuni, Enti gestori dei parchi regionali, Aziende regionali ed altri Enti Regionali) e devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini del presente bando, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'Allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'art. 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici;

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano presenti fenomeni di dissesto (frane o smottamenti, erosioni superficiali, siano essi localizzati o diffusi), o che siano state interessate da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica, che hanno provocato danni alle infrastrutture e/o al soprassuolo boschivo o possano comprometterne la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e privilegiando, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'Allegato E) al presente bando.

In particolare possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.I Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere o a esse simili:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- muretti in pietra;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- fossi di guardia e canalette;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2 Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;
- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate, gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate, quali: ponti, attraversamenti, staccionate, segnaletica, cartellonistica, ecc.;
- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

ANNOTAZIONI (punti II.1, II.2, II.3)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento.

II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI (punto II.4)

La domanda di aiuto in fase di completamento deve essere accompagnata, oltre che dagli altri documenti previsti, da un progetto definitivo o esecutivo di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

In appendice al progetto dovrà essere allegato anche il Piano di coltura e/o di manutenzione relativo alle cure colturali previste, finalizzate a garantire la riuscita dell'intervento, o alle necessarie opere di manutenzione ordinaria.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini del presente bando valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla L.R. 39/00 e s.m.i., del Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti; a tutte le opere oggetto degli interventi realizzati ai sensi del punto 5.a.I.2 (strutture per la prevenzione degli incendi boschivi) deve essere sempre garantito l'accesso alle strutture al personale del servizio antincendi boschivi.
- l'opportunità di eseguire gli interventi di realizzazione di strutture di prevenzione degli incendi boschivi proposti da privati o altri soggetti non inseriti nell'Organizzazione Regionale AIB, deve essere valutata in funzione delle esigenze dell'area in cui verranno realizzati e delle strutture simili in essa già presenti.
- tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);
- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa in materia (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a

contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);

- per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;

- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dal presente bando, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;

- il progetto e le relazioni tecniche presentate (vedi paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto") devono essere redatte e firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente. Per le opere di miglioramento boschivo, tale tecnico dovrà essere:

- un Perito Agrario o un Agrotecnico, solo per boschi inseriti in aziende agrarie di dimensioni piccole o anche medie (inferiori o uguali a 15 ettari¹);
- un Dottore Forestale o un Dottore Agronomo, per tutti i boschi indipendentemente dall'estensione e, obbligatoriamente, per boschi inseriti in aziende agrarie grandi; quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista dovrà essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale. Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatoria l'iscrizione all'albo professionale;

- il Piano di coltura e/o di manutenzione deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli. Copia di tale documento andrà restituita debitamente vistata al richiedente all'atto del rilascio dell'atto di assegnazione;

- le operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma la loro esecuzione è comunque obbligatoria nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento"N

- il richiedente deve dimostrare di possedere, in qualsiasi momento dalla **ricezione** della domanda di aiuto fino alla **ricezione** della domanda di pagamento e tramite il fascicolo aziendale, i beni immobili sui quali insiste l'investimento, o ad esso collegati. A decorrere dalla **ricezione** della domanda di pagamento, il titolo di possesso, presente nel fascicolo aziendale, deve avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al paragrafo 11.2 punto 3) e fatto salvo quanto in esso previsto;

Ai fini del rispetto di quanto riportato al precedente paragrafo 4 "Soggetti ammessi a presentare domanda", si considerano titoli di possesso validi solo: la proprietà, il contratto di locazione/ affitto, l'usufrutto, gli usi civici, la concessione di uso pubblico, le competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR, l'occupazione temporanea, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni.

Nel caso sussista un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, è considerato valido, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, anche il comodato d'uso stipulato tra un privato proprietario del bene e un Ente Pubblico richiedente, finalizzato all'esecuzione dell'intervento. In tal caso, nel contratto registrato/repertoriato ci deve essere l'impegno del proprietario a lasciare il bene in comodato d'uso all'Ente per la durata pari all'impegno e l'autorizzazione a fare i lavori e a consentirne il mantenimento.

¹ Vedasi sentenza del Consiglio di Stato – sezione IV – n° 915 del 30/07/1996

Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:

- essere registrati;
- essere in forma di atto pubblico.

Nel caso di terreni in comproprietà o comunione dei beni, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo degli aventi titolo, purchè sia allegata uno dei documenti di cui al successivo paragrafo 15.2 "Richiesta del completamento della domanda di aiuto".

Tranne quanto precedentemente detto a proposito del comodato d'uso in favore di un Ente pubblico, non sono ammissibili a finanziamento le domande che hanno ad oggetto beni posseduti a titolo di comodato.

Nel caso in cui il richiedente sia un Ente pubblico (Comune, Provincia, Comunità Montana, Unione dei Comuni) i titoli di possesso sopra riportati possono essere sostituiti da un atto dell'Ente dal quale risulti che sussistono tutti e tre i seguenti elementi:

- che l'Ente interviene su un bene oggetto di uso pubblico;
- che sussiste l'interesse pubblico ad eseguire l'intervento;
- che l'Ente si impegna a garantire il rispetto del vincolo al divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento e al suo mantenimento in efficienza con le modalità e la durata prevista al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento", pena la revoca e il recupero del finanziamento concesso.

In alternativa a quanto sopra detto, nel caso di interventi volti al ripristino di aree con dissesti in atto (frane, ecc.) e per i quali si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- gli interventi sono necessari a garantire la pubblica incolumità (dichiarazione rilasciata dal Prefetto o dal Sindaco);
- sussiste una dichiarazione di pubblica utilità dell'intervento;

l'atto dell'Ente competente ad eseguire i lavori unitamente all'atto dal quale risulti quanto sopra riportato rappresentano titolo valido ai fini della presentazione della domanda di aiuto.

Resta fondamentale comunque che l'Ente richiedente che l'Ente si impegni a garantire il rispetto del vincolo al divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento e al suo mantenimento in efficienza con le modalità e la durata prevista al successivo paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento", pena la revoca e il recupero del finanziamento concesso.

Il riconoscimento di un contributo ai sensi della presente bando e per l'esecuzione di uno degli interventi previsti al paragrafo 5 esclude la possibilità da parte del richiedente di accedere ai contributi di cui alle misure 122, 123.b,e 227 per la stessa superficie e la stessa tipologia di intervento (intesi come: interventi selvicolturali, interventi sulla viabilità, interventi sui fabbricati, ecc.).

6. Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e le modalità di pagamento delle spese sostenute, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR (approvato con Delibera di Giunta n. 1319 del 28/12/2009 e s.m.i, di seguito indicato come DAR). Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritte nella relazione preliminare e/o nel progetto presentati a completamento della domanda di aiuto.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini del presente Bando sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;

- in caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto², eccezione fatta per le spese generali propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda;
- in caso di investimenti sostenuti da soggetti pubblici sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande di aiuto³, purché effettuate nei 365 giorni precedenti quello di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda stessa;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compreso gli oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi (vedi art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006) e la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali, così come previsto dal paragrafo del 3.3.3.2.10 "*Spese generali*" del DAR, nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo degli investimenti materiali a cui si riferiscono;
- gli investimenti in natura sono ammissibili esclusivamente per gli interventi a carattere agronomico e forestale realizzati da privati e relativi ai punti a.I.1, a.I.2.4, a.I.2.6, a.I.2.7, a.III.3, a.III.6, b.II.4 del paragrafo 5 del presente bando e con le modalità stabilite dal paragrafo 3.3.3.2.6 "*Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro*" del DAR;
- per gli interventi realizzati da Enti Pubblici con manodopera alle loro dipendenze, sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto dei materiali utilizzati per l'esecuzione degli interventi stessi, purché:
 - tali spese facciano parte di un progetto complessivo che comprende anche i lavori di realizzazione dell'intervento;
 - il progetto nel suo complesso sia in linea con gli obiettivi e le prescrizioni del presente bando;
 - l'ammissibilità a finanziamento delle spese sia subordinata all'approvazione del progetto nel suo complesso;
 - il pagamento finale delle spese ammissibili sia subordinato alla effettiva realizzazione dell'intero progetto ai quali sono collegate.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato, deve rispettare quanto previsto dal DAR al paragrafo 3.3.3.1.4 "*Gestione dei*

² Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

³ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

flussi finanziari e modalità di pagamento”, che elenca quelle che sono le modalità di pagamento dei fornitori ammesse.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si dovrà far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1091 del 22/12/08 e s.m.i.

Per le voci non previste nel Prezzario sopra citato o negli altri casi in esso previsti, si potrà ricorrere all'analisi dei prezzi con i criteri definiti nel Prezzario stesso oppure ricorrere a:

- al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- al *Bollettino degli Ingegneri*;
- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni nel caso di investimenti in natura, invece, si dovrà far riferimento alle tariffe orarie e tempi di esecuzione degli interventi forestali determinate con Decreto del 24 dicembre 2008, n. 6236 e s.m.i... Non sono ammissibili a finanziamento operazioni non comprese in dette tariffe orarie.

Inoltre, l'ammontare degli investimenti per l'acquisto in mezzi tecnici e altri beni materiali non presenti nel prezzario dovrà essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato;
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g) lavori e opere realizzate presso aziende di terzi, o presso altra azienda del richiedente ubicata nel territorio di un altro Ente competente rispetto a quello dove è stata presentata la domanda di contributo;
- h) investimenti in natura o lavori in economia, diversi da quelli indicati e con modalità diverse da quelle stabilite nel DAR al paragrafo 3.3.3.2.6 "Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro";
- i) investimenti in natura o lavori in economia per tutte le tipologie di interventi realizzati da Enti pubblici con manodopera alle loro dipendenze, anche nel caso degli interventi di cui al punto b.1 "Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi" di cui al paragrafo 5;
- j) lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 "Ulteriori specifiche";

- k) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- l) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno;
- m) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- n) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7. Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti 5.a.I e 5.a.II, fatte salve eventuali prescrizioni più restrittive riportate nella descrizione dei singoli interventi e quanto riportato al successivo capoverso, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di cui al punto 5.a.I.2 sono ammissibili solo se realizzati nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio (come sopra individuati) e se a servizio delle aree forestali.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti III.1, III. 4, III.5, III.6 del paragrafo 5.a) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti III.2 e III.3 del paragrafo 5.a) il limite di pendenza deve essere calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%;

Tutte le altre tipologie di intervento potranno essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00 s.m.i.

In ogni caso, la localizzazione dell'investimento deve rispondere a quanto disposto dal DAR ai paragrafi 3.3.3.3.4 "Localizzazione degli investimenti materiali" e 3.3.3.3.5 "Localizzazione degli Investimenti immateriali".

8. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli altri interventi di cui al presente bando, fatto salvo quanto riportato al successivo paragrafo 12 relativamente agli importi minimi e massimi di contributo concedibile, non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

9. Settori di produzione interessati

Non pertinente

10. Condizioni di accesso relative ai richiedenti

Il richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. nel caso di interventi eseguiti da soggetti privati, in base a quanto previsto dal paragrafo 3.2.2

"*Cantierabilità degli investimenti*" del DAR gli investimenti devono essere cantierabili alla data di ricezione della domanda di aiuto. Il richiedente, pena la non ammissibilità, deve dichiarare che al momento della ricezione della domanda di aiuto sono stati acquisiti tutti gli eventuali titoli abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, preventivi e/o quant'altro previsto da specifiche norme vigenti, validi per l'effettivo inizio dei lavori/investimenti. Nel caso di interventi che non necessitano di alcun titolo abilitativo, il richiedente deve comunque dichiarare tale condizione di cantierabilità;

- b. nel caso di interventi eseguiti da soggetti pubblici, in base a quanto previsto del paragrafo paragrafo 3.2.2 "*Cantierabilità degli investimenti*" del DAR, gli investimenti devono essere cantierabili entro il termine ultimo per l'emissione dell'atto di assegnazione. Entro tale data, stabilita dal soggetto competente per l'istruttoria, il richiedente deve pertanto essere in condizione di dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi, necessari all'esecuzione degli investimenti previsti;
- c. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, ai sensi dell'art. 1, comma 553 della L. 266/05 (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- d. di non avere riportato nei precedenti cinque anni condanne passate in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità Europea che incidono sulla moralità professionale o per delitti finanziari; in tal senso l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, del socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- e. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente (*escluso soggetti di diritto pubblico*);
- f. nel caso di privati, non aver ottenuto altre agevolazioni pubbliche per le opere o acquisti oggetto della domanda, eccetto i casi espressamente previsti nel presente bando; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
- g. nel caso di soggetti di diritto pubblico, non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo, eccetto i casi espressamente previsti nel presente bando; il richiedente non deve perciò essere beneficiario di un altro atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato.

Limitatamente alle suddette lettere f) e g), il richiedente che, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto, ottenga un atto di concessione per un altro contributo pubblico sullo stesso intervento, deve comunicare, prima dell'emissione dell'atto di assegnazione: 1) di aver rinunciato all'altro contributo concesso; oppure 2) di rinunciare totalmente o in parte alle richieste di contributo contenute nella domanda di aiuto.

Tutti i requisiti sopra elencati devono essere posseduti al momento della ricezione della domanda di aiuto e mantenuti e al momento dell'emissione dell'atto di assegnazione.

Il possesso dei requisiti sopra specificati, **fatta eccezione per quello di cui alle lettere a) e b)**, deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

In richiedente, deve consentire, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

10.1 - Non ricevibilità e penalizzazioni per casi di inaffidabilità

Al fine dell'ammissione al sostegno i richiedenti devono essere affidabili in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 1/1/2000 fino al momento dell'assegnazione dei fondi al richiedente.

Le conseguenze dell'eventuale inaffidabilità possono essere la non ricevibilità della domanda oppure una penalizzazione, secondo la casistica sotto elencata:

a. Inaffidabilità totale, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 e 2007/13 e non ha restituito le somme dovute, in tale caso viene escluso dal sostegno del FEASR fino a completa restituzione/compensazione delle somme dovute e l'eventuale domanda da esso presentata non è ricevibile. Qualora la fattispecie di cui sopra intervenga successivamente all'atto di assegnazione, i pagamenti sono sospesi fino alla restituzione/compensazione delle somme dovute.

La situazione di assenza di inaffidabilità totale, quale condizione di accesso, deve essere attestata mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del Decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

b. Inaffidabilità parziale grave, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi superiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità non commessa deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi superiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi superiori a 5.000 €.

In tali casi viene applicata una riduzione di 5 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

c. Inaffidabilità parziale media, quando il richiedente, per una singola domanda:

1. è stato soggetto a revoca dei fondi concessi ai sensi dei PSR 2000/06 o 2007/13, senza recupero di somme, per importi superiori a 5.000,00 €;
2. ha commesso inadempienza ai sensi dell'art. 18 del reg. CE 1975/06 che deriva da un'irregolarità commessa non deliberatamente ed è stato soggetto a riduzione od esclusione per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
3. è stato soggetto a riduzione od esclusione ai sensi dell'art. 31 dello stesso regolamento per importi uguali o inferiori a 5.000 €;
4. è stato soggetto a recupero dei fondi ricevuti ai sensi del PSR 2000/06 o 2007/13, per importi uguali o inferiori a 5.000 € e ha restituito/compensato le somme dovute prima della ricezione della domanda di aiuto;
5. 5) è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, con recupero di somme già percepite a seguito di una sua comunicazione di rinuncia.

In tali casi viene applicata una riduzione di 2 PUNTI del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

d. Inaffidabilità parziale lieve, quando il richiedente, per una singola domanda, è stato soggetto a revoca dei fondi concessi, senza recupero di somme.

In tali casi viene applicata una riduzione di 1 punto del punteggio attribuito nella graduatoria di riferimento della domanda ed in quella dei due anni successivi.

Sono esclusi i casi di revoca, recupero, riduzione ed esclusione dovuti a cause di forza maggiore.

Nel caso in cui l'impresa ricada in più situazioni, si considera la più penalizzante ai fini dell'attribuzione del punteggio. La verifica dell'affidabilità è svolta mediante le registrazioni presenti nell'anagrafe ARTEA, nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dal presente bando e tramite sottoscrizione della domanda presentata con la DUA, il richiedente si impegna a:

1. produrre o integrare la documentazione richiesta nelle varie fasi del procedimento;
2. attuare gli interventi previsti nella domanda e nel progetto o nella relazione ad essa allegati e ammessi nell'atto di assegnazione, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
3. assicurare la piena fruibilità al personale impiegato nella prevenzione e lotta agli incendi boschivi delle strutture AIB realizzate o adeguate ai sensi del presente bando;
4. sostenere direttamente l'onere dell'investimento;
5. produrre apposita fidejussione a favore di ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori - SAL (per i privati);
6. a produrre, nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica e in sostituzione della garanzia fidejussoria di cui al punto precedente, una propria deliberazione con la quale si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% di quella erogata a titolo di anticipo o di SAL, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
7. quando pertinente, acquisire o mantenere la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica;
8. rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità;
9. possedere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" e nel rispetto di quanto in esso previsto;
10. nel caso in cui il richiedente sia un soggetto pubblico, a dare avvio alle procedure di selezione dei fornitori di lavori, beni e servizi necessari all'esecuzione degli investimenti previsti entro la data di emissione dell'Atto di assegnazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 1, 4, 10, comporta la decadenza della domanda dalla graduatoria e, se assegnato, la revoca del contributo;
- 2, 3, 8 e 9, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso;
- 5, 6 non permette l'erogazione dell'anticipo, dello stato di avanzamento o del saldo;
- 7, comporta la non ammissibilità degli investimenti collegati e, se assegnato, la revoca del contributo per essi concesso.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

1. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di istruttoria di ammissibilità, di accertamento finale e controllo;
2. detenere i beni immobili oggetto degli interventi o i beni immobili ad essi collegati esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*". Tali titoli, a partire dalla data di ricezione della domanda di

pagamento devono avere una durata sufficiente a coprire l'intero periodo di vincolo di cui al punto successivo e nel rispetto di quanto previsto al punto 5.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni"

3. rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento a titolo di saldo presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
4. la manutenzione dei beni immobili o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data di ricezione della domanda di pagamento presentata dal beneficiario e valutata ricevibile dall'Ente competente, secondo quanto previsto dal DAR e con le specifiche in esso riportate (paragrafo 3.3.3.2.12 "Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione");
5. l'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione dei soprassuoli forestali, delle infrastrutture o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;
6. rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità al paragrafo 3.3.3.2.11. "Disposizioni in materia di informazione e pubblicità" del DAR;
7. comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti;
8. non richiedere/ottenere altre agevolazioni pubbliche per gli investimenti oggetto del finanziamento.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti punti:

- 8, comporta la revoca e la restituzione del contributo concesso;
- 1, 2, 3, 4, 5, 7, comporta la non ammissibilità degli investimenti difformi da quanto ammesso e la revoca e la restituzione del contributo per essi concesso;
- 6, comporta la revoca dell'assegnazione dei contributi, con recupero dei fondi già percepiti, nel caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell'ufficio preposto ai controlli.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

11.4 - Obblighi connessi al monitoraggio

E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 - 13.

12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali⁴

Agli interventi eseguiti in base al seguente bando è concesso un sostegno in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al:

- 70% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto privato;
- 100% del costo totale ammesso e accertato, per i beneficiari di diritto pubblico.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso. Per gli investimenti per i quali l'atto di assegnazione è stato adottato nel 2010, l'importo degli anticipi è aumentato al 50% dell'aiuto pubblico concesso all'investimento.

Infine, è possibile riconoscere a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%, fermo restando che la somma complessivamente erogata a titolo di anticipo e di SAL non può comunque essere superiore al 90% del contributo totale concesso.

Non sono ammissibili a finanziamento domande di aiuto con importo del contributo ammissibile (in fase di atto di assegnazione) inferiori a 5.000,00 € per beneficiario.

Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al regolamento de minimis n. 1998/06.

Pertanto, l'importo massimo del contributo pubblico concedibile per beneficiario di diritto privato è di € 200.000 (de minimis) nell'arco di tre esercizi finanziari a decorrere da quello in cui viene concesso il primo aiuto in deroga 'de minimis'.

Inoltre, la quota di spesa ammissibile come investimenti in natura non può superare in ogni caso i 50.000,00 € per progetto.

L'importo massimo del contributo erogabile per beneficiari di diritto pubblico, quando non in contrasto con le norme sugli aiuti di Stato, è pari a € 1.000.000,00 per misura e per periodo di programmazione finanziaria (I periodo: 2007-2010; II periodo: 2011-2013).

13. Priorità per la selezione delle domande

13.1 – Valutazione delle priorità

I criteri di selezione sotto riportati, da impiegarsi ai fini della definizione delle graduatorie dei soggetti ammissibili ed ammessi al sostegno, sono valutati secondo i seguenti principi:

- a) Se non diversamente specificato in calce alla descrizione delle singole priorità, i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA;
- b) Se non diversamente specificato nelle singole priorità, la verifica dei requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi deve essere effettuata da parte dell'ufficio competente in base alla documentazione giustificativa presente nel fascicolo aziendale del soggetto richiedente, presente sul sistema ARTEA, e/o in base ad altra idonea documentazione richiesta dall'ufficio al titolare della domanda in fase di completamento della stessa;
- c) Se non diversamente specificato, tutti i requisiti che danno diritto all'attribuzione dei punteggi devono essere riferiti all'UTE o all'Unità Produttiva Specifica (UTF; UPI; UTP; UTS; ecc.) interessata e/o direttamente collegata agli investimenti inseriti in domanda.

Le verifiche sul possesso di tali requisiti si effettuano solo in relazione al momento/periodo di

⁴ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario.

⁴ Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

riferimento così identificato, anche se effettuate in momenti successivi.

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate al fine di confermare la posizione in graduatoria e di ammettere a contributo una domanda di aiuto, risulti un punteggio complessivo diverso da quello dichiarato nella domanda, la stessa può essere rimossa dalla posizione assunta in graduatoria a seguito del conteggio automatico dei punteggi di priorità. Se lo scostamento del punteggio è inferiore o uguale al 50% rispetto a quanto dichiarato, la domanda è nuovamente ricollocata in posizione diversa della graduatoria; nel caso in cui lo scostamento del punteggio sia superiore al 50% e ad almeno 5 punti, la domanda decade e non fruisce della possibilità di recupero prevista al paragrafo 3, 'Procedure e tempi per la selezione dei beneficiari' del DAR.

Successivamente all'assegnazione dei contributi e alla ricezione della domanda di pagamento, qualora le condizioni dichiarate per l'ammissione a finanziamento non corrispondano a quanto accertato, la domanda viene riposizionata nella graduatoria relativa all'anno in cui è stata ammessa a finanziamento. Se a seguito di tale riposizionamento la domanda rimane tra quelle finanziabili, si procede al pagamento; se, invece, la domanda si colloca al di fuori delle domande ammesse a finanziamento, la stessa viene dichiarata decaduta, con recupero dell'anticipo eventualmente concesso.

Nel caso che la dotazione finanziaria della misura sia sufficiente a soddisfare tutte le domande di aiuto ammissibili, le priorità dichiarate dai richiedenti non vengono verificate, in quanto non necessarie ai fini della formazione dell'elenco delle domande ammesse.

Per le domande che provengono da annualità precedenti le priorità devono essere possedute alla data di ricezione della domanda iniziale e confermate al momento del completamento.

13.2 - Punteggi aggiuntivi nei PLSR

Le priorità di seguito riportate possono essere modificate con l'aggiunta di punti ulteriori nei piani locali di sviluppo rurale (PLSR), redatti dalle Province ed approvati dalla Giunta regionale in base a quanto disposto al capitolo 4 'Programmazione locale' del DAR. Gli interessati sono pertanto invitati a verificare i punteggi effettivi di priorità sui PLSR, pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Toscana, o sulla modulistica relativa alla presente misura, pubblicata sul sito di ARTEA.

13.3 - Priorità soggetti privati

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

I. Qualità investimento

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati – lettera b del paragrafo 5 del presente bando), per più del 50% della superficie di intervento:	punti 6
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati - lettera b del paragrafo 5 del presente bando):	punti 1
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi – punto 5.a.I del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3

c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie – punto 5.a.II del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3
d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (punto 4.a.III della scheda di Misura del PSR – punto 5.a.III del presente bando) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 3 > = 50 % punti 4
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR (punti 5.a.III e/o 5.b.III del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lett. I.c, I.d non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.a, I.b.

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e.

I requisiti di cui ai punti precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 7
---	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di

cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 3
d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 3
e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 3
f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 3

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo

III. Tipologia di beneficiario

a.1) il soggetto richiedente possiede una delle seguenti qualifiche: - impresa iscritta all'albo di cui all'art. 13 della L.r. 39/00 e s.m.i. - è un Consorzio forestale o una delle altre forme associate costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 3
a.2) il soggetto richiedente è costituito da un gestore di beni civici:	punti 2
a.3) il soggetto richiedente è un proprietario di superfici forestali associato ad un consorzio forestale o ad una delle altre forme associative costituite ai sensi dell'art. 19 della L.r. 39/00:	punti 1

I punteggi delle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3. non sono tra loro cumulabili.

b) il soggetto richiedente presenta domanda all'interno di Progetti integrati territoriali	punti 1
--	---------

Il punteggio di cui alla lettera III.b è cumulabile con quelli di cui alle lett. III.a.1, III.a.2 e III.a.3.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

IV. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 3
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

V. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minor importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

13.4 - Priorità soggetti pubblici

Il punteggio è attribuito nel seguente caso:

I. Qualità investimento

a) gli interventi previsti nella domanda di aiuto prevedono la ricostituzione di soprassuoli danneggiati, di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati - lettera b del paragrafo 5 del presente bando), per più del 50% della superficie di intervento	punti 6
b) gli investimenti previsti nella domanda di aiuto riguardano, per più del 30% della spesa ammissibile, interventi di rinsaldamento eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica di cui al punto 4.b della scheda di Misura del PSR (ricostituzione di soprassuoli danneggiati - lettera b del paragrafo 5 del presente bando):	punti 1
c.1) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.I della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta incendi boschivi - punto 5.a.I del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni classificati ad alto rischio di incendio in base alla classificazione contenuta nel Piano AIB della Regione Toscana:	punti 3
c.2) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.II della scheda di Misura del PSR (Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie - punto 5.a.II del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni indicati dal Progetto META come interessati alla diffusione del patogeno segnalato:	punti 3

d) percentuale di interventi di prevenzione per la prevenzione del rischio idrogeologico (lettera 4.a.III della scheda di Misura del PSR - punto 5.a.III del presente bando) realizzati con tecniche di ingegneria naturalistica:	dal 33 % a < 50% punti 3 > = 50 % punti 4
e) gli investimenti previsti riguardano, per più del 50% della spesa ammissibile, interventi relativi al punto 4.a.III e/o 4.b.II della scheda del PSR (punti 5.a.III e/o 5.b.II del presente bando) e sono realizzati nel territorio di Comuni inseriti in elenchi regionali per l'individuazione di aree interessate da danni climatici (vedi ad es. Ordinanza PCM 3734 del 16/01/2009. Individuazione delle province e dei comuni danneggiati)	punti 2

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.c, I.d.

I punteggi di cui alle lett. I.c, I.d non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con i punteggi di cui alle lettere I.a, I.b.

I punteggi di cui alle lett. I.a, I.b, I.c, I.d sono cumulabili con quello del punto I.e.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

II. Territorio

a) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadenti prevalentemente (> del 50%) in una delle seguenti aree: - Zone Vulnerabili ai Nitrati; - Zone appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria, Siti di Importanza Regionale); - Zone individuate ai sensi della Dir. CE 2000/60/CE "Direttiva acque"; - Aree protette classificate ai sensi della normativa vigente	Punti 4
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera a) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

b) i terreni forestali o le infrastrutture interessate dagli investimenti ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) in zona C2 o D ai sensi del PSR 2007/13 o in zone montane ai sensi della Dir. 75/268/CEE	Punti 6
--	---------

Per la determinazione della prevalenza (superficie > del 50%) ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui alla precedente lettera b) concorrono una o più zone individuate all'interno della priorità, purchè le superfici siano conteggiate una sola volta.

c) investimenti eseguiti su terreni forestali prevalentemente (superficie > 50%) certificati ai sensi del protocollo PEFC o FSC	Punti 4
---	---------

d) investimenti eseguiti su terreni forestali o infrastrutture che ricadono prevalentemente (superficie > del 50%) nel territorio di comuni con indice di boscosità superiore al 47%.	Punti 4
e) investimenti per ripristino eseguiti totalmente in zone interessate negli ultimi venti anni da dichiarazione ufficiale di area soggetta a calamità naturale (solo per investimenti interamente pertinenti a tale calamità)	Punti 4
f) investimenti eseguiti su terreni soggetti prevalentemente (superficie > del 50%) a dichiarazione di urgenza (da parte del Sindaco o del Prefetto) per la tutela dell'incolumità pubblica legata al rischio idrogeologico o al rischio incendi boschivi, per la messa in sicurezza o per la sistemazione/ ripristino delle aree oggetto del provvedimento	Punti 4

I punteggi di cui alle lett. II.a, II.b, II.c, II.d, II.e, II.f sono cumulabili.

I requisiti di cui alle lettere precedenti devono essere posseduti alla data di ricezione della domanda di aiuto nel sistema ARTEA, alla data di ricezione (da parte dell'Ufficio istruttore) della documentazione nella fase di completamento della domanda di aiuto e alla data di presentazione della domanda di pagamento del saldo.

III. Assenza finanziamenti pregressi

Il soggetto richiedente nei 5 anni precedenti la data di ricezione della domanda non è stato beneficiario della misura 8.2 del PSR 2000/2006 e delle misure 226 del PSR 2007/13:	Punti 4
--	---------

Per beneficiario si intende il soggetto che è destinatario di atti di assegnazione in corso di validità o è stato inserito in elenchi di liquidazione approvati.

IV. Certificazioni

a) il soggetto richiedente è in possesso di almeno una delle seguenti certificazioni: ISO 14000, Ecolabel, EMAS ai sensi del Reg. (CE) n.761/2001 riferita all'UTE/UTF in cui si effettuano gli investimenti	Punti 1
--	---------

In caso di parità

In caso di parità di punteggio le domande sono ordinate nel modo seguente:

- a) minore importo di contributo concedibile;
- b) a parità di importo: data e ora di ricezione della domanda (è anteposta la domanda meno recente).

14. La domanda di aiuto

14.1 - Termini di presentazione della domanda di aiuto

Per partecipare alla graduatoria relativa ai fondi disponibili nell'annualità 2010, la domanda per l'accesso ai contributi (denominata 'Domanda di aiuto') può essere presentata a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 20/05/2010.

Per partecipare alle graduatorie relative ai fondi disponibili nelle annualità successive, invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto.

Qualora il termine di presentazione di una istanza scada di sabato o in un giorno festivo, lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo, qualunque sia la modalità di sottoscrizione utilizzata.

14.2 - Modalità di presentazione della domanda di aiuto

La domanda aiuto deve essere presentata esclusivamente mediante procedura informatizzata, impiegando la modulistica disponibile nel sistema informatico ARTEA, reperibile sul sito dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) www.artea.toscana.it. Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), la domanda di aiuto deve essere presentata nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA), riportante tutte le informazioni riferite alla consistenza e alle attività delle unità produttive dell'impresa.

Nell'ambito della DUA è presente il fascicolo elettronico contenente la documentazione e i dati relativi al richiedente; la domanda fa riferimento a quanto presente sul fascicolo elettronico.

Il mancato aggiornamento del fascicolo aziendale elettronico comporta la sospensione dell'ammissibilità a contributo, fino alla sua regolarizzazione.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne i requisiti di ammissibilità e il livello di priorità; tutti gli altri elementi sono successivamente richiesti a completamento della domanda ai soli titolari delle domande che risultano finanziabili in base al punteggio loro assegnato e alle risorse disponibili per la presente misura nella programmazione finanziaria dell'Ente cui è rivolta la domanda (Provincia, Comunità montana, Unione di Comuni di seguito indicati come 'Enti competenti').

Con la domanda di aiuto è possibile richiedere contestualmente l'anticipo del contributo ammesso. Nel caso in cui la domanda risulti ammessa a finanziamento, su richiesta dell'Ente, il beneficiario deve presentare apposita fideiussione, corrispondente al 110% dell'importo anticipato, e quanto altro stabilito per tale fattispecie dal Documento attuativo regionale (DAR) del PSR 2007/13. Nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme richieste a titolo di anticipo, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Le domande e la documentazione allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

La domanda di aiuto, e tutte le altre istanze successive, devono essere indirizzate dal richiedente, pena la non ricevibilità, all'Ente competente per il territorio in cui ricade l'Unità produttiva interessata dagli investimenti, così come registrata nell'anagrafe del sistema informativo di ARTEA.

Le Unità produttive, intese secondo la classificazione dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole istituita presso ARTEA, sono classificate in funzione delle finalità in:

- unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali;
- unità produttive specifiche quali: le unità produttive zootecniche (UPZ); le unità produttive integratrici di reddito, (UPI) (es. fabbricati adibiti ad agriturismo); le unità di trasformazione dei prodotti (UTP); le unità di erogazione servizi connessi alle produzioni agroalimentari (UTS); le unità tecnico forestali (UTF); le unità di produzione relative al settore pesca (USP).

Nei casi di progetti relativi ad altri tipi di unità produttive (UPZ, UPI, UTP, UTS, UTF o USP) non direttamente collegate alla UTE, la domanda deve essere rivolta all'Ente competente per il territorio in cui è ubicata l'unità produttiva specifica interessata dagli investimenti.

La domanda deve riferirsi ad un'unica unità produttiva ricadente nel territorio di un singolo Ente competente.

Per ogni UTE posseduta, il richiedente può presentare, per ogni annualità del PSR, una sola domanda di aiuto in relazione alla presente misura.

La domanda di aiuto è ricevibile solo se l'Ente competente ha previsto l'attivazione della misura cui la stessa si riferisce, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'annualità di riferimento della domanda stessa, salvo quanto diversamente disposto nel DAR o nel presente Bando.

14.3 – Inserimento Piano previsionale

Per poter presentare domanda di aiuto, oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, deve essere inserito direttamente on line nel sistema informativo di Artea, il piano previsionale degli investimenti compilando lo specifico modulo "scheda di progetto".

14.4 - - Modalità di sottoscrizione della domanda di aiuto

Le modalità di sottoscrizione delle domande sono le seguenti:

a) domanda sottoscritta direttamente nel sistema informatico ARTEA mediante le modalità telematiche di cui al Decreto di ARTEA n. 191 del 1 dicembre 2008 e s.m.i., con firma elettronica qualificata o firma digitale, purché il certificato sia rilasciato da un Certificatore accreditato, con autenticazione al sistema informativo con Carta Nazionale dei Servizi (smart card rilasciata da Certificatore riconosciuto) o Carta d'Identità Elettronica, o mediante rilascio di utenza e password (da parte di ARTEA o dei CAA). Le imprese che utilizzano la modalità di sottoscrizione telematica sono registrate nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole con la qualifica di "Azienda digitale" e sono tenute all'utilizzo esclusivo di tali modalità di sottoscrizione. Tali imprese non potranno presentare domande di aiuto e pagamento sottoscritte con firma autografa;

b) domanda sottoscritta in modalità autografa, per le imprese non munite di possibilità di sottoscrizione telematica, in tal caso la firma deve essere posta esclusivamente nell'apposito modulo proposto dal sistema informatico ARTEA.

Le modalità di presentazione della domanda sono le seguenti:

a) Nel caso di domanda sottoscritta nel sistema ARTEA, la domanda si considera presentata alla data dell'avvenuta ricezione nel sistema stesso.

b) Nel caso di domanda sottoscritta in modalità autografa, la stessa deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- CAA convenzionato: di norma quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale;
- ARTEA.

Allo sportello la domanda può pervenire:

- a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000;

- tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla domanda sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione con la data, ed esegue la registrazione della stessa nel sistema informatico entro 3 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione.

In entrambi i casi la protocollazione avviene in via automatica, sul sistema informatico di ARTEA, successivamente alla registrazione della data di ricezione.

14.5 - Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07 ('Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'), i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto per accedere ai benefici previsti dal presente bando sono tenuti, prima della presentazione della domanda, a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione o l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale elettronico, nell'ambito del sistema informativo ARTEA, che deve contenere almeno i documenti di seguito indicati:

Tipo	Documento
Identità /Riconoscimento (Titolare o suo rappresentante legale) (*)	Documento di riconoscimento
Documentazione relativa al titolo di conduzione dei terreni e fabbricati	<p>Proprietà: Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata, qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile;</p> <p>Comproprietà o comunione dei beni: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/dei comproprietario/i con la quali si autorizza il beneficiario a presentare domanda e ad assumere i relativi impegni.</p> <p>Oppure: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta domanda di aiuto attestante il consenso degli altri comproprietari a condurre il terreno.</p> <p>Affitto/Locazione: Contratto di affitto registrato, scrittura privata registrata, atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione</p> <p>Usufrutto: Contratto di costituzione dell'usufrutto oppure visura immobiliare aggiornata e dichiarazione sostitutiva attestante il consenso degli altri usufruttuari, se presenti;</p> <p>Concessione o locazione di beni immobili demaniali: Atto di concessione o di locazione eventualmente con indicazione di sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Erariale, assenso della Commissione, indicazione del canone;</p> <p>Usi civici: Dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente Pubblico o Privato sotto la cui fattispecie vanno a ricadere i beni oggetto dell'esercizio dei diritti in questione indicante la quota parte di utilizzo di competenza del produttore</p> <p>Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici: Atto di convenzione</p> <p>Gestione consorziata dei beni: Atto costitutivo del consorzio e dello statuto</p> <p>Occupazione temporanea (solo Enti pubblici): Atto di occupazione</p> <p>Competenze di legge: Competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR</p> <p>Comodato d'uso (solo Enti pubblici): Copia contratto registrato/repertoriato</p> <p>Uso pubblico (solo Enti pubblici): Atto dell'Ente</p> <p>Pubblica utilità (solo Enti pubblici): Atto dell'Ente</p>

Documenti fiscali e societari (*)	Fotocopia codice fiscale e partita IVA per i casi non riscontrabili in anagrafe tributaria
	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'esonero della partita IVA
	Statuto
	Atto costitutivo
Documenti bancari	Codice IBAN

(*) Solo nei casi in cui risulti negativo l'esito di riconoscimento con i "Web service" dell'anagrafe tributaria e del registro delle imprese.

14.6 - Subentro nella domanda di aiuto

La domanda di aiuto è personale e pertanto non è ammesso il subentro nella titolarità delle domande di aiuto, salvo i casi previsti dal DAR.

14.7 - Reinserimento delle domande non finanziabili dalla graduatoria dell'annualità precedente

Le domande di aiuto riconosciute ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi, secondo le regole e limitazioni previste nel DAR, sono reinserite automaticamente nelle due graduatorie successive, salvo proroghe.

Ai fini della valutazione di una domanda già presentata e reinserita in una graduatoria successiva, il richiedente può rettificare il proprio punteggio relativamente a requisiti posseduti alla data di presentazione della domanda iniziale, aggiornando quest'ultima, attraverso il sistema informatico di ARTEA, entro i termini di presentazione delle nuove domande. Ciò al fine di:

- correggere le dichiarazioni relative alle priorità precedentemente inserite;
- aggiornare le dichiarazioni relative a priorità aggiuntive inserite nei PLSR o modificate nel bando relativo alle annualità successive.

Qualora il richiedente non provveda a tale aggiornamento nei tempi previsti, verrà attribuito automaticamente un punteggio alla domanda esclusivamente sulla base delle dichiarazioni già presenti nella domanda iniziale e relative a quei criteri di priorità che permangono ancora validi (in quanto confermati) nel presente bando. In assenza di aggiornamento non sarà possibile far valere il possesso di altre priorità successivamente alla scadenza per la ricezione delle domande.

Nel caso di reinserimento automatico le domande sono valutate (assegnazione del punteggio) e istruite in base al bando vigente al momento in cui è stato eseguito il reinserimento.

Non sono invece modificabili gli investimenti previsti nella domanda iniziale. Nel caso in cui il richiedente, al momento della richiesta di completamento della domanda ammessa a contributo, non confermi le stesse tipologie di investimento indicate nella domanda iniziale, salvo varianti ammissibili o adattamenti tecnici, la domanda viene dichiarata decaduta. Nel caso che la domanda reinserita in graduatoria sia ammessa a contributo, i lavori/acquisti/investimenti sono ammissibili dalla data della domanda iniziale.

15. Assegnazione dei contributi

Per quanto riguarda la tempistica delle singole fasi del procedimento di seguito indicate si rimanda a quanto previsto dal DAR nel paragrafo 3.3.7 "Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti)" e successivi, se non diversamente disciplinati dagli Enti competenti.

15.1 - Presa d'atto della graduatoria preliminare

L'Ente competente prende atto con proprio provvedimento della graduatoria preliminare elaborata dal sistema informatico ARTEA nella quale, sulla base delle risorse disponibili per l'attuazione della misura

oggetto del presente bando, sono individuate le domande finanziabili, anche parzialmente, quelle non finanziabili per carenza di risorse e quelle da respingere sulla base di quanto segnalato dal sistema ARTEA, il tutto in base alle dichiarazioni contenute in domanda.

L'individuazione delle domande finanziabili non costituisce in nessun modo diritto al finanziamento delle stesse, dato che su di esse devono ancora espletarsi tutte le verifiche richieste dal procedimento per la concessione del sostegno.

La graduatoria preliminare relativa a una determinata fase è valida fino alla data dell'atto con il quale l'Ente competente prende atto della graduatoria preliminare relativa alla successiva fase di presentazione delle domande. Fino a quel momento possono essere inviate richieste di completamento per domande di aiuto collocate utilmente in graduatoria e risultate finanziabili in seguito a ulteriori disponibilità derivanti da economie o da ulteriori assegnazioni.

15.2 - Richiesta del completamento della domanda di aiuto

L'Ente competente, richiede il completamento delle domande che risultano finanziabili in base alla graduatoria preliminare costituita con la presa d'atto di cui al paragrafo precedente.

La documentazione a completamento della domanda di aiuto deve essere presentata dal richiedente entro i termini previsti dall'Ente competente.

La presentazione della documentazione a completamento oltre i termini prescritti comporta la decadenza della domanda.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

Ai fini del completamento deve essere richiesta almeno la seguente documentazione:

- i. il progetto definitivo o esecutivo d'intervento, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.a.I.1, 5.a.I.2 (tutti gli interventi tranne il 5.a.I.2.4 "*Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento*" e il 5.a.I.2.7 "*Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata*"), 5.a.III, 5.b.I e 5.b.II. Tale progetto dovrà contenere almeno:
 - la descrizione delle caratteristiche e tipologia del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titoli di possesso dei beni immobili interessati dagli investimenti; ecc.);
 - la descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, processi produttivi aziendali; eventuale PLV media, tipologia e caratteristiche dei terreni aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; composizione della forza lavoro; ecc.);
 - la descrizione delle caratteristiche ecologiche, stazionali e selvicolturali dell'area oggetto di intervento (funzionale alla valutazione degli interventi previsti);
 - la descrizione tecnica degli interventi e degli investimenti che si intendono realizzare, compresi i criteri e le modalità di esecuzione (entità delle superfici forestali oggetto dell'intervento, modalità di taglio ed esbosco, massa legnosa stimata, costi di macchiatico stimati, modalità di intervento per la realizzazione delle strutture e/o delle opere, ecc.) e della rispondenza degli stessi a precisi fabbisogni strutturali dell'azienda;
 - l'indicazione della superficie totale e delle particelle catastali e, eventualmente, assestamentali interessate all'intervento;
 - la mappa topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
 - la mappa catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o delle opere e/o delle strutture oggetto dell'intervento;
 - individuazione dei terreni forestali collegati agli acquisti richiesti;

- la durata stimata per l'esecuzione degli interventi;
 - l'attestazione della conformità degli interventi alle norme comunitarie, nazionali e regionali ad essi applicabili, in particolare per quanto riguarda le norme in materia di inquinamento e sicurezza;
- ii. una relazione descrittiva a firma del richiedente, per gli interventi di cui ai precedenti punti 5.a.I.2.4 "*Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento*", 5.a.I.2.7 "*Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata*" e 5.a.II "*Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie*". Tale relazione, oltre a quanto previsto nei paragrafi specifici; dovrà contenere almeno la:
- descrizione sintetica del soggetto richiedente (dati anagrafici e fiscali; personalità giuridica; titolo di possesso; ecc.);
 - descrizione della situazione aziendale al momento della presentazione della domanda (ordinamento colturale, tipologia e caratteristiche dei terreni forestali aziendali e di quelli oggetto dell'intervento; numero e tipologia di dipendenti; ecc.);
 - descrizione degli interventi (compreso acquisti) per i quali si richiede il finanziamento;
 - individuazione su cartografia topografica e/o catastale in idonea scala del perimetro dei terreni e/o opere e/o strutture oggetto dell'intervento;
 - relativi importi di spesa suddivisi per tipologie d'intervento;
 - durata stimata per l'esecuzione degli interventi.

A tale relazione, in caso di acquisizioni di investimenti materiali o immateriali realizzati da privati, devono essere obbligatoriamente allegati uno dei documenti sotto elencati:

- la documentazione prevista dal Documento Attuativo Regionale del PSR (paragrafo 3.3.3.2 "*Condizioni di ammissibilità di alcune tipologie di spesa*") quale, ad esempio, quella in merito all'ammissibilità e congruità delle spese e in particolare:
 - la descrizione delle motivazione della scelta, fra i tre preventivi eventualmente acquisiti, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici;
 - in alternativa, la giustificazione della mancata presentazione dei tre preventivi di cui al punto precedente, per i soli casi previsti da DAR;
- iii. un'idonea documentazione fotografica (minimo 5 foto prese da punti comunque riconoscibili prima e dopo l'intervento) sullo stato dei luoghi prima della realizzazione del progetto. Le fotografie devono permettere di evidenziare l'intervento proposto nella descrizione tecnica (non previsto in caso di acquisto di dotazioni e macchinari mobili);
- iv. dimostrazione che gli investimenti previsti non rientrano fra quelli considerabili di sostituzione ai sensi del Documento Attuativo Regionale (punto 3.3.3.3 "*Spese non ammissibili, vincoli e limitazioni*");
- v. il Piano di coltura e/o di manutenzione (tutte le azioni tranne la 5.a.II);
- vi. la documentazione necessaria alla dimostrazione del titolo di possesso (vedi Tabella al precedente paragrafo 14.5 "*Costituzione o aggiornamento del fascicolo aziendale*"), di cui al paragrafo 5.1 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*" , tenendo presente che:
 - nel caso il richiedente sia affittuario dei fabbricati/terreni oggetto della richiesta di contributo, dichiarazione da parte del/i proprietario/i che autorizza/no il richiedente a presentare domanda e percepire il corrispondente aiuto;
 - nel caso di terreni in comproprietà, la domanda di contributo deve essere inoltrata a firma di uno solo dei comproprietari, purchè sia allegata una dichiarazione di assenso degli altri comproprietari all'esecuzione dei lavori richiesti e per i quali si richiede il contributo ai sensi della presente misura;

- nel caso di Società o di Consorzi forestali, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di Società o di Consorzi forestali, copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dell'eventuale atto deliberativo con il quale viene approvato il progetto e la decisione di presentare domanda di aiuto;
 - nel caso di comunione dei beni fra coniugi, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del coniuge che presenta domanda di aiuto attestante il consenso dell'altro coniuge a condurre l'azienda;
- vii. nel caso in cui il richiedente sia stato sottoposto a procedimenti pregiudizievoli del patrimonio immobiliare negli ultimi tre anni, dichiarazione di un istituto di credito che attesti l'affidabilità patrimoniale del richiedente e la capacità finanziaria di sostenere l'investimento (solo privati);
- viii. il computo metrico estimativo delle opere e degli interventi da realizzare redatto, ai fini della determinazione della congruità del prezzo, con le modalità definite al precedente paragrafo 6.2 "*Ulteriori limitazioni ed esclusioni*". Su tale computo dovranno essere specificati le spese imputate ad eventuali impianti ed attrezzature nonché gli eventuali lavori da eseguire in economia dal richiedente (investimenti in natura e prestazioni volontarie non retribuite). In quest'ultimo caso il richiedente deve illustrare l'analisi di tali lavori per tipologia di intervento e dimostrare la congruità del lavoro svolto attraverso l'indicazione dei mezzi tecnici impiegati e del personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- ix. la stima degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5;
- x. ogni utile documento, autorizzazione, nulla osta, cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, autorizzazione edilizia, permesso a costruire, denuncia di inizio attività, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.) a dimostrazione della pronta cantierabilità;
- xi. copia dei preventivi di spesa relativi all'acquisto di beni materiali con espressi i termini della relativa consegna ai fini della dimostrazione di immediata cantierabilità e dichiarazione della ditta fornitrice attestante che i prezzi indicati sono contenuti entro quelli di listino;
- xii. nel caso dello svolgimento di lavori in economia (investimenti in natura e prestazioni volontarie), dichiarazione del richiedente dalla quale risulti che intende avvalersi, per la realizzazione del progetto, di prestazione di lavoro non retribuite svolte da lui direttamente e/o dei suoi familiari, e con l'utilizzo di terreni e/o fabbricati e/o macchine e/o attrezzature facenti capo all'azienda;
- xiii. Dichiarazione sostitutiva della certificazione antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente (escluso Enti pubblici);
- xiv. i documenti necessari per la verifica della sussistenza dei requisiti di priorità dichiarati nella domanda di aiuto e indicati nel precedente paragrafo 13 e nei successivi sottoparagrafi;
- xv. dichiarazione di impegno a eseguire la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno al fine di mantenere funzionanti e funzionali i beni oggetto di aiuto..
- xvi. ogni altro documento richiesto o ritenuto necessario per la valutazione di quanto dichiarato.

In aggiunta a quanto sopra stabilito, i soggetti di diritto pubblico devono allegare al progetto definitivo o esecutivo anche:

- xvii. l'atto di approvazione del progetto presentato, con la specifica della quota finanziaria per la quale si chiede il contributo e di quella a carico del soggetto richiedente;
- xviii. dichiarazione di impegno a eseguire a proprie spese la manutenzione delle opere realizzate o dei beni acquistati, durante il periodo di impegno;
- xix. se necessario, piano della sicurezza ai sensi della D.Lgs. 494/1996;
- xx. modalità di individuazione dell'esecutore dei lavori o del fornitore.

L'ufficio istruttore, qualora ne riscontri la necessità e in aggiunta a quanto previsto ai punti precedenti, può chiedere la presentazione di ulteriori documenti, da prodursi eventualmente anche a firma di un tecnico abilitato.

15.3 Emissione Atti di assegnazione dei contributi

A seguito dell'istruttoria della documentazione presentata, entro i termini stabiliti l'ufficio istruttore provvede a:

- a) individuare le domande ammesse a contributo in base alle risorse disponibili;
- b) emettere l'atto di assegnazione per le domande risultanti ammesse, che deve contenere almeno i seguenti elementi:
 - intestazione del beneficiario e numero domanda;
 - la descrizione e l'importo degli investimenti ammessi;
 - l'importo del contributo assegnato con evidenziata la quota di partecipazione del fondo comunitario FEASR;
 - importo erogabile a titolo di anticipo (se richiesto) o le modalità e i tempi per la eventuale presentazione della domanda di anticipo;
 - il termine massimo per l'inizio lavori/investimenti, che non deve eccedere i 45 giorni dalla data di emissione dell'atto di assegnazione;
 - la cadenza delle comunicazioni con le quali il richiedente deve informare l'ufficio istruttore in merito allo stato di avanzamento dei lavori;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di variante;
 - i termini e le modalità per la ricezione delle richieste di proroga;
 - i termini e le modalità per la ricezione della domanda di pagamento a titolo di Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
 - il termine per la ricezione della domanda di pagamento del saldo, per l'ultimazione di tutti gli investimenti ammessi e per ottenere le autorizzazioni/certificazioni necessarie;
 - le indicazioni in merito alle modalità di pagamento dei fornitori ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
 - altre prescrizioni e condizioni specifiche, compresi gli obblighi di pubblicità dei contributi ricevuti dal beneficiario;
 - gli impegni che graveranno sul beneficiario durante l'esecuzione dei lavori e successivamente al saldo dei contributi;
- c) inviare l'atto di assegnazione o copia della convenzione ai beneficiari, con tutte le condizioni e prescrizioni del caso;
- d) registrare sul sistema ARTEA gli atti di assegnazione emessi e le eventuali domande respinte comprese le date degli atti stessi;
- e) dare comunicazione motivata ai richiedenti la cui domanda è stata respinta.

L'atto di assegnazione oltre a comprendere gli elementi sopra indicati, è predisposto dall'ufficio istruttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel DAR e degli indirizzi procedurali approvati dall'Ente competente.

Inoltre l'ufficio istruttore deve:

- informare il beneficiario finale circa le modalità applicative della deroga "de minimis", avvisandolo del limite complessivo di contributi concessi a tale titolo cui egli dovrà sottostare nei tre anni dal ricevimento del primo sostegno concesso a titolo "de minimis";
- restituire al beneficiario copia del Piano di manutenzione debitamente vistata, così come previsto al precedente al punto xiv) del paragrafo 5.1 "Ulteriori limitazioni ed esclusioni".

Qualora le risorse disponibili non siano in grado di coprire per intero l'importo ammissibile per l'ultima domanda collocata utilmente in graduatoria, ma superino il minimale previsto dalla misura, la domanda può essere finanziata parzialmente in base alle risorse disponibili e con le modalità previste

dal DAR al paragrafo 3.1 "*Domande parzialmente finanziabili*", previo assenso del richiedente. E' fatta salva la possibilità di successive integrazioni a tali atti di assegnazione, a seguito di nuove disponibilità finanziarie resesi disponibili per effetto di economie da accertamenti finali o ulteriori assegnazioni.

L'assegnazione anche parziale del sostegno è comunque subordinata alla realizzazione completa dell'investimento previsto fatta salva la possibilità per il richiedente di ridurre gli investimenti previsti nel rispetto di tutte le condizioni di accesso e di priorità previste nel bando.

Il mancato assenso al parziale finanziamento da parte del soggetto richiedente non è considerato rinuncia al finanziamento per cui la domanda mantiene il diritto al finanziamento totale, in caso di disponibilità di nuove risorse, o all'inserimento automatico nelle graduatorie successive.

Il subentro nella titolarità degli atti di assegnazione può avvenire nel rispetto di quanto previsto nel DAR.

16. *Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata*

Il richiedente può chiedere, dopo la scadenza dei termini di presentazione, la correzione di errori palesi commessi nella compilazione di una domanda di aiuto, intesi come errori relativi a fatti, stati o condizioni posseduti e documentabili entro i termini di presentazione delle domande stesse e desumibili da atti, elenchi o altra documentazione in possesso di ARTEA, del soggetto competente per l'istruttoria o del richiedente. Sono esclusi gli errori commessi nella dichiarazione delle condizioni di priorità, che non sono sanabili. La richiesta di correzione, in carta libera, deve pervenire al soggetto competente entro 30 giorni dalla presa d'atto da parte dell'Ente competente della graduatoria preliminare generata dal sistema ARTEA.

Il soggetto competente a seguito di istruttoria valuta se ammettere o meno la correzione richiesta.

In fase di istruttoria delle domande di aiuto o di pagamento nel caso in cui il soggetto competente per l'istruttoria riscontri errori palesi può comunque procedere alla loro correzione, dandone comunicazione al richiedente.

17. *Documentazione da presentare al momento della domanda di pagamento (a titolo di saldo o di stato do avanzamento lavori)*

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informatico di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa, nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato dall'Ente competente, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta, in caso di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo, che deve essere fornita all'Ente competente con le modalità e nei termini indicati dallo stesso nell'atto di assegnazione:

- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori e comprensivo della contabilità delle prestazioni e dei servizi forniti direttamente dal richiedente o dai suoi coadiuvanti; il documento deve contenere una relazione al progetto che evidenzi le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale ed indicare la data di inizio e fine dei lavori/investimenti, nonché, nel caso di lavori in economia, le modalità con cui gli stessi sono stati eseguiti, specificando i mezzi tecnici impiegati ed il personale idoneo utilizzato per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;
- planimetria topografica in scala da 1:10.000 a 1:5.000, con indicazione dell'area e/o fabbricati oggetto dell'intervento;
- planimetria catastale particellare in scala da 1:5.000 a 1:2.000 con individuazione del perimetro dei terreni e/o fabbricati oggetto dell'intervento;

- dichiarazione in merito alla data inizio lavori (paragrafo 3.2.3. "Inizio lavori del DAR");
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- copia dell'atto di acquisto, nel caso di acquisto fabbricati o di terreni;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- per le opere/interventi che lo richiedono:
 - certificazione di conformità dell'impiantistica elettrica;
 - certificazione di conformità dell'impiantistica idrotermosanitaria;
 - certificazione di agibilità ovvero dichiarazione in merito del direttore dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;
- copia delle certificazioni attestanti che le macchine, le attrezzature, gli impianti produttivi e idrotermosanitari rispondono alle norme CE;
- eventuale dichiarazione in merito al riconoscimento dell'IVA come costo;
- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Per gli Enti Pubblici, oltre ai documenti sopra riportati andrà allegato anche:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal Responsabile del Procedimento;
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori/investimenti indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, gli estremi dell'atto di assegnazione (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori/investimenti (per fine dei lavori/investimenti si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche:

- nel caso di beneficiari di diritto privato garanzia fidejussoria, rilasciata a favore di ARTEA organismo pagatore, pari al 110% dell'importo richiesto come stato di avanzamento, presentata conformemente al modello approvato con decreto di ARTEA;
- nel caso in cui il beneficiario sia una amministrazione pubblica, in sostituzione della garanzia fidejussoria, deve essere presentato un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione di una somma pari al 110% delle somme erogate a titolo di stato di avanzamento, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Quanto indicato può essere integrato da ulteriori documenti nei casi in l'Ente competente ne riscontri la necessità.

18. Ulteriori disposizioni e rinvio al Documento Attuativo Regionale

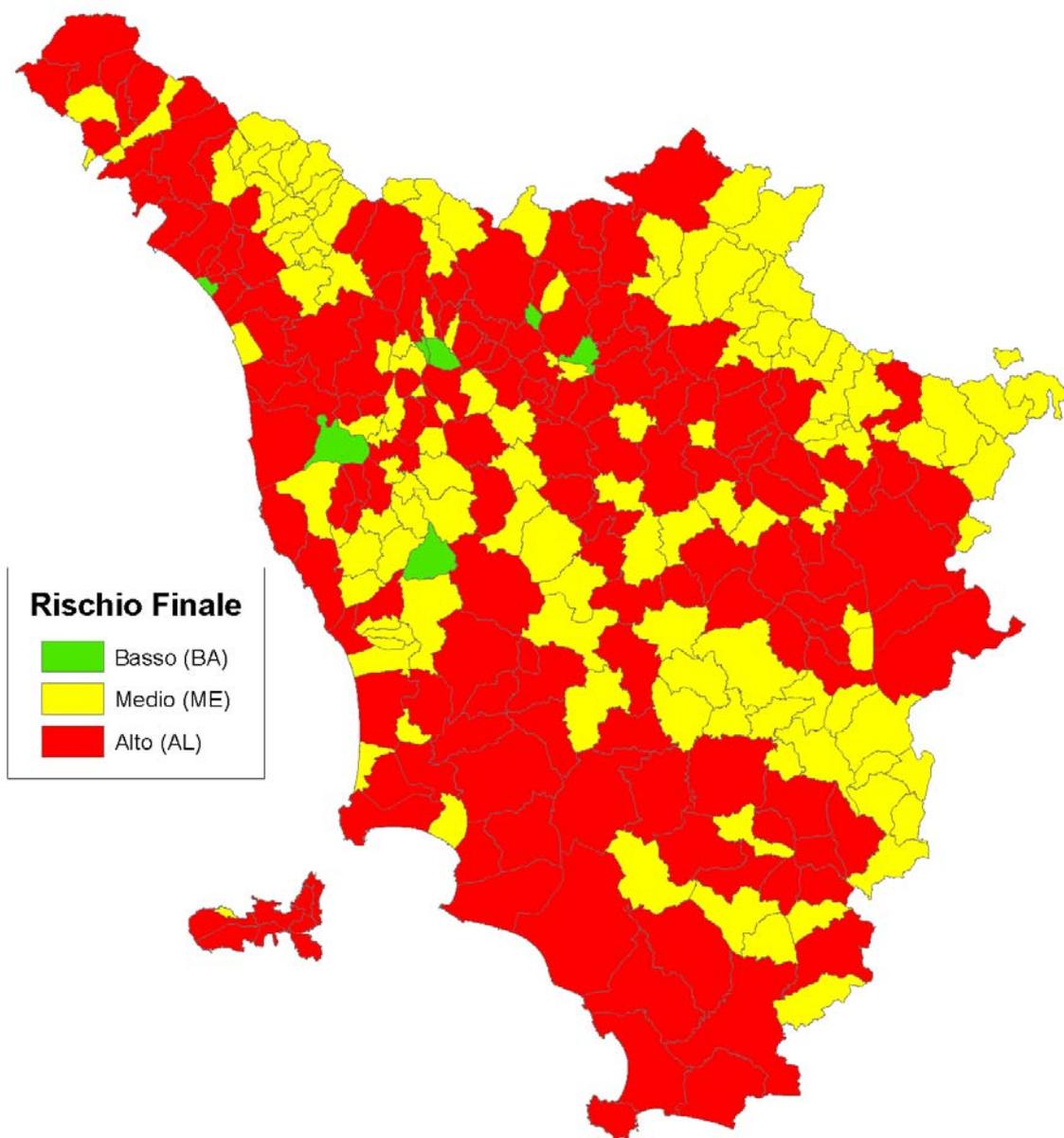
Oltre a quanto sopra previsto, le procedure e le fasi del procedimento e le relative scadenze vengono

definite dagli Enti competenti nel rispetto del paragrafo 3.3.7 *"Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)"* del DAR.

Si rinvia inoltre ai capitoli 3.3.3 *"Spese Ammissibili"* e 3.3.7 *"Procedure per la gestione delle domande di aiuto e di pagamento (per le misure a sostegno degli investimenti, compreso quelle dell'asse 4)"* del DAR per quanto non espressamente previsto nel presente bando, e in particolare per quanto riguarda i seguenti argomenti:

- Formazione graduatoria preliminare;
- Completamento domanda di aiuto;
- Richiesta del completamento della domanda di aiuto;
- Istruttoria completamento domanda di aiuto;
- Emissione degli atti di assegnazione dei contributi o stipula della convenzione;
- Anticipo;
- Variante in corso d'opera;
- Proroga dei termini;
- Richiesta di proroga;
- Comunicazioni relative alla cessazione di attività o alla cessazione della conduzione dell'impresa;
- Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione;
- Domanda di pagamento;
- Correzione errori palesi contenuti nelle domande e nella documentazione presentata;
- Istruttoria di recupero;
- Fasi del procedimento per le misure escluso l'asse 4;
- Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento;
- Disposizioni in materia di informazione e pubblicità.

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana



Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI AREZZO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ANGHIARI	AL	21.	LUCIGNANO	AL
2.	AREZZO	AL	22.	MARCIANO DELLA CHIANA	ME
3.	BADIA TEDALDA	ME	23.	MONTEMIGNAIO	AL
4.	BIBBIENA	ME	24.	MONTERCHI	ME
5.	BUCINE	AL	25.	MONTE SAN SAVINO	AL
6.	CAPOLONA	AL	26.	MONTEVARCHI	ME
7.	CAPRESE MICHELANGELO	ME	27.	ORTIGNANO RAGGIOLO	ME
8.	CASTEL FOCIGNANO	ME	28.	PERGINE VALDARNO	AL
9.	CASTELFRANCO DI SOPRA	AL	29.	PIAN DI SCO'	AL
10.	CASTEL SAN NICCOLO'	AL	30.	PIEVE SANTO STEFANO	ME
11.	CASTIGLION FIBOCCHI	ME	31.	POPPI	ME
12.	CASTIGLION FIORENTINO	AL	32.	PRATOVECCHIO	ME
13.	CAVRIGLIA	ME	33.	SAN GIOVANNI VALDARNO	AL
14.	CHITIGNANO	ME	34.	SANSEPOLCRO	ME
15.	CHIUSI DELLA VERNA	AL	35.	SESTINO	ME
16.	CIVITELLA IN VAL DI CHIANA	AL	36.	STIA	ME
17.	CORTONA	AL	37.	SUBBIANO	AL
18.	FOIANO DELLA CHIANA	ME	38.	TALLA	AL
19.	LATERINA	ME	39.	TERRANUOVA BRACCIOLINI	AL
20.	LORO CIUFFENNA	AL			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI FIRENZE

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BAGNO A RIPOLI	AL	23.	LONDA	ME
2.	BARBERINO DI MUGELLO	AL	24.	MARRADI	ME
3.	BARBERINO VAL D'ELSA	AL	25.	MONTAIONE	AL
4.	BORGIO SAN LORENZO	ME	26.	MONTELUPO FIORENTINO	AL
5.	CALENZANO	AL	27.	MONTEPERTOLI	AL
6.	CAMPI BISENZIO	BA	28.	PALAZZUOLO SUL SENIO	ME
7.	CAPRAIA E LIMITE	AL	29.	PELAGO	AL
8.	CASTELFIORENTINO	ME	30.	PONTASSIEVE	AL
9.	CERRETO GUIDI	ME	31.	REGGELLO	AL
10.	CERTALDO	AL	32.	RIGNANO SULL'ARNO	AL
11.	DICOMANO	ME	33.	RUFINA	ME
12.	EMPOLI	ME	34.	SAN CASCIANO VAL DI PESA	AL
13.	FIESOLE	AL	35.	SAN GODENZO	ME
14.	FIGLINE VALDARNO	AL	36.	SAN PIERO A SIEVE	ME
15.	FIRENZE	AL	37.	SCANDICCI	AL
16.	FIRENZUOLA	AL	38.	SCARPERIA	ME
17.	FUCECCHIO	AL	39.	SESTO FIORENTINO	AL
18.	GAMBASSI	ME	40.	SIGNA	ME
19.	GREVE IN CHIANTI	AL	41.	TAVARNELLE VAL DI PESA	ME
20.	IMPRUNETA	ME	42.	VAGLIA	AL
21.	INCISA VAL D'ARNO	ME	43.	VICCHIO	ME
22.	LASTRA A SIGNA	AL	44.	VINCI	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI GROSSETO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ARCIDOSO	AL	15.	MASSA MARITTIMA	AL
2.	CAMPAGNATICO	ME	16.	MONTE ARGENTARIO	AL
3.	CAPALBIO	AL	17.	MONTEROTONDO M.MO	AL
4.	CASTEL DEL PIANO	ME	18.	MONTIERI	AL
5.	CASTELL'AZZARA	ME	19.	ORBETELLO	AL
6.	CASTIGLIONE DELLA PESCAIA	AL	20.	PITIGLIANO	ME
7.	CINIGIANANO	AL	21.	ROCCALBEGNA	ME
8.	CIVITELLA PAGANICO	AL	22.	ROCCASTRADA	AL
9.	FOLLONICA	ME	23.	SANTA FIORA	AL
10.	GAVORRANO	AL	24.	SCANSANO	AL
11.	GROSSETO	AL	25.	SCARLINO	AL
12.	ISOLA DEL GIGLIO	AL	26.	SEGGIANO	AL
13.	MAGLIANO IN TOSCANA	AL	27.	SEMPRONIANO	ME
14.	MANCIANO	AL	28.	SORANO	AL

PROVINCIA DI LIVORNO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIBBONA	ME	11.	MARCIANA MARINA	ME
2.	CAMPIGLIA MARITTIMA	AL	12.	PIOMBINO	AL
3.	CAMPO NELL'ELBA	AL	13.	PORTO AZZURRO	AL
4.	CAPOLIVERI	AL	14.	PORTOFERRAIO	AL
5.	CAPRAIA ISOLA	AL	15.	RIO MARINA	AL
6.	CASTAGNETO CARDUCCI	AL	16.	RIO NELL'ELBA	AL
7.	CECINA	AL	17.	ROSIGNANO MARITTIMO	AL
8.	COLLESALVETTI	ME	18.	SAN VINCENZO	ME
9.	LIVORNO	AL	19.	SASSETTA	ME
10.	MARCIANA	AL	20.	SUVERETO	AL

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ALTOPASCIO	ME	19.	MINUCCIANO	ME
2.	BAGNI DI LUCCA	AL	20.	MOLAZZANA	ME
3.	BARGA	ME	21.	MONTECARLO	ME
4.	BORGO A MOZZANO	AL	22.	PESCAGLIA	AL
5.	CAMAIORE	AL	23.	PIAZZA AL SERCHIO	AL
6.	CAMPORGIANO	ME	24.	PIETRASANTA	AL
7.	CAPANORI	AL	25.	PIEVE FOSCIANA	ME
8.	CAREGGINE	ME	26.	PORCARI	ME
9.	CASTELNUOVO GARFAGNANA	ME	27.	SAN ROMANO DI GARFAGNANA	ME
10.	CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	ME	28.	SERAVEZZA	AL
11.	COREGLIA ANTELMINELLI	AL	29.	SILLANO	ME
12.	FABBRICHE DI VALLICO	ME	30.	STAZZEMA	AL
13.	FORTE DEI MARMI	BA	31.	VAGLI DI SOTTO	AL
14.	FOSCIANDORA	ME	32.	VERGEMOLI	ME
15.	GALLICANO	ME	33.	VIAREGGIO	ME
16.	GIUNCUGNANO	ME	34.	VILLA BASILICA	AL
17.	LUCCA	AL	35.	VILLA COLLEMANDINA	ME
18.	MASSAROSA	AL			

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	AULLA	AL	10.	MASSA	AL
2.	BAGNONE	AL	11.	MONTIGNOSO	AL
3.	CARRARA	AL	12.	MULAZZO	ME
4.	CASOLA IN LUNIGIANA	AL	13.	PODENZANA	ME
5.	COMANO	AL	14.	PONTREMOLI	AL
6.	FILATTIERA	AL	15.	TRESANA	AL
7.	FIVIZZANO	AL	16.	VILAFRANCA IN LUNIGIANA	AL
8.	FOSDINOVO	AL	17.	ZERI	AL
9.	LICCIANA NARDI	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	BIENTINA	ME	21.	MONTEVERDI MARITTIMO	AL
2.	BUTI	AL	22.	MONTOPOLI VAL D'ARNO	ME
3.	CALCI	AL	23.	ORCIANO PISANO	ME
4.	CALCINAIA	ME	24.	PALAIA	ME
5.	CAPANNOLI VAL D'ERA	ME	25.	PECCIOLI	ME
6.	CASALE MARITTIMO	ME	26.	PISA	AL
7.	CASCIANA TERME	ME	27.	POMARANCE	AL
8.	CASCINA	BA	28.	PONSACCO	ME
9.	CASTELFRANCO DI SOTTO	AL	29.	PONTEDERA	AL
10.	CASTELLINA MARITTIMA	ME	30.	RIPARBELLA	AL
11.	CASTELNUOVO VAL DI CECINA	AL	31.	SAN GIULIANO TERME	AL
12.	CHIANNI	ME	32.	SAN MINIATO	AL
13.	CRESPINA	AL	33.	SANTA CROCE SULL'ARNO	ME
14.	FAUGLIA	AL	34.	SANTA LUCE	ME
15.	GUARDISTALLO	ME	35.	SANTA MARIA A MONTE	AL
16.	LAIATICO	BA	36.	TERRICCIOLA	ME
17.	LARI	AL	37.	VECCHIANO	AL
18.	LORENZANA	AL	38.	VICOPISSANO	AL
19.	MONTECATINI VAL DI CECINA	ME	39.	VOLTERRA	AL
20.	MONTESCUDAIO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI PISTOIA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABETONE	ME	12.	MONTECATINI TERME	AL
2.	AGLIANA	BA	13.	PESCIA	AL
3.	BUGGIANO	ME	14.	PIEVE A NIEVOLE	ME
4.	CHIESINA UZZANESE	BA	15.	PISTOIA	AL
5.	CUTIGLIANO	ME	16.	PITEGLIO	ME
6.	LAMPORECCHIO	AL	17.	PONTE BUGGIANESE	BA
7.	LARCIANO	AL	18.	QUARRATA	AL
8.	MARLIANA	AL	19.	SAMBUCA PISTOIESE	ME
9.	MASSA E COZZILE	AL	20.	SAN MARCELLO PISTOIESE	ME
10.	MONSUMMANO TERME	AL	21.	SERRAVALLE PISTOIESE	AL
11.	MONTALE	AL	22.	UZZANO	AL

PROVINCIA DI PRATO

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	CANTAGALLO	AL	5.	PRATO	AL
2.	CARMIGNANO	AL	6.	VAIANO	AL
3.	MONTEMURLO	ME	7.	VERNIO	AL
4.	POGGIO A CAIANO	ME			

Allegato A)
DGR 458/07 - Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI SIENA

	COMUNE	Classe di Rischio		COMUNE	Classe di Rischio
1.	ABBADIA SAN SALVATORE	AL	19.	MURLO	ME
2.	ASCIANO	ME	20.	PIANCASTAGNAIO	AL
3.	BUONCONVENTO	ME	21.	PIENZA	ME
4.	CASOLE D'ELSA	ME	22.	POGGIBONSI	AL
5.	CASTELLINA IN CHIANTI	ME	23.	RADDA IN CHIANTI	ME
6.	CASTELNUOVO BERARDENGA	AL	24.	RADICOFANI	AL
7.	CASTIGLIONE D'ORCIA	AL	25.	RADICONOLI	AL
8.	CETONA	ME	26.	RAPOLANO TERME	AL
9.	CHIANCIANO TERME	ME	27.	SAN CASCIANO DEI BAGNI	ME
10.	CHIUSDINO	ME	28.	SAN GIMIGNANO	ME
11.	CHIUSI	ME	29.	SAN GIOVANNI D'ASSO	ME
12.	COLLE DI VAL D'ELSA	ME	30.	SAN QUIRICO D'ORCIA	ME
13.	GAIOLE IN CHIANTI	AL	31.	SARTEANO	ME
14.	MONTALCINO	AL	32.	SIENA	ME
15.	MONTEPULCIANO	ME	33.	SINALUNGA	AL
16.	MONTERIGGIONI	AL	34.	SOVICILLE	AL
17.	MONTERONI D'ARBIA	ME	35.	TORRITA DI SIENA	ME
18.	MONTICIANO	AL	36.	TREQUANDA	ME

Allegato B):**Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità****1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità**

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C):**Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB****1) Specie forestali arboree**

<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	= <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune
<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero	<i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre
<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero	<i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano
<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo	
<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio	
<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Peraastro	
<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino	
<i>Quercus cerris</i> L. Cerro	
<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera	

Allegato D):**Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi**

Patogeno	Specie forestali suscettibili
Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>)	<i>Pinus spp, Cedrus</i>
Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>)	<i>Pinus pinaster</i>
Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>)	<i>Pinus spp</i>
Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>)	<i>Pinus spp</i>
Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>)	<i>Quercus spp</i> (a foglia caduca)
Limantria (<i>Lymantria dispar</i>)	<i>Quercus spp</i>
Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>)	<i>Quercus spp,</i>
Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>)	<i>Cupressus spp</i>
Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia parasitica)</i>)	<i>Castanea sativa</i>
Cinipide galligeno del castagno (<i>Dryocosmus kuriphilus</i>)	<i>Castanea sativa</i>
"Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium abietinum</i>)	<i>Abies alba</i> , altre Conifere
Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>)	<i>Picea abies</i>

Allegato E):**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

<i>Abies alba</i> Miller Abete bianco	<i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero
<i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo	<i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero
<i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore	<i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo
<i>Acer opalus</i> Miller Acero fico	<i>Prunus avium</i> L. Ciliegio
<i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano	<i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia
<i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico	<i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro
<i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio	<i>Pyrus pyraeaster</i> Burgsd. Pero peruggino
<i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano	<i>Quercus cerris</i> L. Cerro
<i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano	<i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi
<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero	<i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto
<i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco	<i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce
<i>Betula pendula</i> Roth. Betulla	<i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere
= <i>Betula verrucosa</i> Ehrh.	<i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella
= <i>Betula alba</i> L.	<i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia
<i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno	<i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero
<i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro	<i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio
<i>Cornus mas</i> L. Corniolo vero	<i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna
<i>Cornus sanguinea</i> L. Sanguinello, corniolo sanguine	<i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino
<i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano	<i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile
<i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune	<i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca
<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link Ginestra dei carbonai = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimme	<i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero
<i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio	<i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa
<i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico	<i>Salix triandra</i> L. Salice
<i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore	<i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini
<i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello	<i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero
<i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo	<i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso
<i>Juglans regia</i> L. Noce	<i>Spartium junceum</i> L. Ginestra comune, ginestra di Spagna
<i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano
<i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico	<i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori
<i>Picea abies</i> L. Abete rosso	<i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico
<i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli	

Allegato E):**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo

Taxus baccata L. Tasso, albero della morte

Tilia cordata Miller Tiglio selvatico

Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano

Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune

Ulex europaeus L. Ginestrone

Ulmus minor Miller Olmo campestre

Ulmus montana Stokes Olmo montano

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
ANGHIARI	AR	52	FIRENZUOLA	FI	66
BADIA TEDALDA	AR	59	GREVE IN CHIANTI	FI	74
BIBBIENA	AR	53	LONDA	FI	51
BUCINE	AR	55	MARRADI	FI	66
CAPRESE MICHELANGELO	AR	52	PALAZZUOLO SUL SENIO	FI	74
CASTEL FOCOGLIANO	AR	53	PELAGO	FI	51
CASTEL SAN NICCOLO'	AR	73	PONTASSIEVE	FI	51
CASTIGLION FIBOCCHI	AR	61	REGGELLO	FI	52
CHITIGNANO	AR	57	RUFINA	FI	57
CHIUSSI DELLA VERNA	AR	48	SAN GODENZO	FI	86
LORO CIUFFENNA	AR	61	SAN PIERO A SIEVE	FI	52
MONTEMIGNAIO	AR	71	SCARPERIA	FI	51
ORTIGNANO RAGGIOLO	AR	76	VAGLIA	FI	52
PERGINE VALDARNO	AR	54	VICCHIO	FI	58
PIEVE SANTO STEFANO	AR	57	CASTELL'AZZARA	GR	50
POPPI	AR	54	FOLLONICA	GR	54
PRATOVECCHIO	AR	56	MASSA MARITTIMA	GR	58
STIA	AR	75	MONTEROTONDO MARITTIMO	GR	54
SUBBIANO	AR	48	MONTIERI	GR	69
TALLA	AR	64	SANTA FIORA	GR	56
BARBERINO DI MUGELLO	FI	52	SASSETTA	LI	71
BORGO SAN LORENZO	FI	58	BAGNI DI LUCCA	LU	82
CALENZANO	FI	51	BARGA	LU	69
CAPRAIA E LIMITE	FI	47	BORGO A MOZZANO	LU	70
DICOMANO	FI	62	CAMPORGIANO	LU	69

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
CAREGGINE	LU	73	COMANO	MS	77
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA	LU	53	FILATTIERA	MS	51
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA	LU	73	FIVIZZANO	MS	65
COREGLIA ANTELMINELLI	LU	77	FOSDINOVO	MS	73
FABBRICHE DI VALLICO	LU	77	LICCIANA NARDI	MS	62
FOSCIANDORA	LU	74	MULAZZO	MS	70
GALLICANO	LU	71	PODENZANA	MS	62
GIUNCUGNANO	LU	55	PONTREMOLI	MS	69
MINUCCIANO	LU	62	TRESANA	MS	70
MOLAZZANA	LU	68	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA	MS	52
PESCAGLIA	LU	79	ZERI	MS	68
PIAZZA AL SERCHIO	LU	49	BUTI	PI	62
PIEVE FOSCIANA	LU	71	CHIANNI	PI	50
SAN ROMANO IN GARFAGNANA	LU	59	MONTEVERDI MARITTIMO	PI	66
SERAVEZZA	LU	57	RIPARBELLA	PI	51
SILLANO	LU	72	CANTAGALLO	PO	86
STAZZEMA	LU	71	VAIANO	PO	55
VAGLI SOTTO	LU	65	VERNIO	PO	77
VERGEMOLI	LU	79	ABETONE	PT	81
VILLA BASILICA	LU	91	CUTIGLIANO	PT	75
VILLA COLLEMANDINA	LU	66	MARLIANA	PT	81
AULLA	MS	51	MASSA E COZZILE	PT	49
BAGNONE	MS	74	MONTALE	PT	63
CASOLA IN LUNIGIANA	MS	69	PESCIA	PT	62

Allegato F)

Elenco Comuni con indice di boscosità pari o superiore al 47% della superficie complessiva (dati Inventario Forestale della Toscana – Superfici forestali secondo le definizioni della L.R. n. 39/00)

COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)	COMUNE	PROV.	INDICE BOSCOSITA' (%)
PISTOIA	PT	48	MONTICIANO	SI	69
PITEGLIO	PT	78	MURLO	SI	56
SAMBUCA PISTOIESE	PT	91	PIANCASTAGNAIO	SI	53
SAN MARCELLO PISTOIESE	PT	70	RADDA IN CHIANTI	SI	63
ABBADIA SAN SALVATORE	SI	49	RADICONOLI	SI	58
CASOLE D'ELSA	SI	51	RAPOLANO TERME	SI	53
CHIUSDINO	SI	60	SOVICILLE	SI	50
GAIOLE IN CHIANTI	SI	63			